



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Giuseppe Ferro” - Alcamo (TP)

LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO



***DISOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO DI***

INFORTUNIO O DI PRIMO SOCCORSO



Sommario

- Numeri telefonici di emergenza
- Disposizioni generali
- Obblighi da parte dell'infortunato (docente, personale scolastico, alunno)
- Obblighi da parte del personale preposto alla vigilanza
- Obblighi da parte della segreteria
- In caso di infortunio durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione
- Responsabilità del personale scolastico
- Principali compiti dell'Addetto al primo soccorso
- Casette di pronto soccorso
- Registro degli infortuni lavoratori (o equiparati)
- Richiami normativi

Numeri telefonici di emergenza

Vigili del Fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Polizia	113
Ospedale	0924-599111
Vigili Urbani	0924-590401

Disposizioni sulle procedure da adottare in caso di infortunio o di primo soccorso

L'obbligo della vigilanza ha **rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio** e quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il collaboratore scolastico devono adempiere il dovere di vigilanza.

Prima dell'inizio delle diverse attività programmate, comprese quelle ricreative, spetta ai docenti controllare l'idoneità degli spazi che devono essere organizzati in modo da ridurre al minimo qualunque tipo di rischio per l'incolumità delle persone. L'attività dovrà poi essere regolamentata in modo che siano garantite le norme di sicurezza.

I docenti devono assicurare che tutti gli spostamenti avvengano in modo ordinato, nel pieno controllo da parte dei docenti. Sempre e comunque deve essere garantita la presenza di personale che effettui la sorveglianza.

Le attività motorie e ludiche devono essere particolarmente controllate.

Per una descrizione accurata e completa dei rischi e delle modalità operative per affrontare le situazioni di emergenza sanitaria, si rimanda al **“Vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado”**, Pubblicato dall'INAIL nel 2014.

Nella sezione “Sicurezza” del sito web dell'Istituto (<http://www.istitutosuperioreferro.gov.it/la-scuola/sicurezza/>) sono fruibili e scaricabili i documenti più importanti riguardanti le modalità organizzative predisposte dal nostro Istituto per garantire gli standard di sicurezza previsti dalla normativa

In caso di infortunio o improvviso malore nei locali scolastici, nelle aule, nei laboratori o in palestra

Obblighi da parte dell'infortunato (docente, personale scolastico, alunno)

Far pervenire nel più breve tempo possibile in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio

Obblighi da parte del personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, in caso di infortunio di un alunno anche se con lesioni di lieve entità o di suo malore improvviso:

1. Valutare con la massima attenzione le condizioni dell'alunno e, a seconda dei casi, prestare assistenza o chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi.
2. Contattare o fare contattare tramite la segreteria telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente.
3. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario, chiamando il soccorso pubblico componendo il numero telefonico 118.
 - Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale percorso, tipo di incidente, descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
 - Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
 - Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
 - Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
 - Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
 - Incoraggiare e rassicurare il paziente.
 - Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
 - Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Nell'attesa dell'arrivo dell'addetto o dell'ambulanza, il personale deve astenersi dal compiere manovre o azioni che potrebbero aggravare le condizioni dell'infortunato, quali, ad esempio, la movimentazione dell'infortunato, la somministrazione di bevande o farmaci; quando necessario, l'addetto al pronto soccorso è autorizzato a chiedere l'aiuto di altri lavoratori che, a suo giudizio, potrebbero risultare utili.

Un collaboratore scolastico o un docente o un assistente amministrativo seguirà l'alunno al pronto soccorso. È da evitare di provvedere personalmente, di iniziativa del docente o del personale collaboratore scolastico, al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcune delle soluzioni di cui sopra.

4. Comunicare immediatamente l'accaduto al Dirigente Scolastico anche per il tramite dei docenti collaboratori e gli uffici di segreteria preposti.

5. Presentare, con la massima tempestività e comunque **entro 24 ore**, relazione scritta sull'accaduto, contenente tutte le informazioni utili per:
- appurare i fatti e le responsabilità e attivare le procedure opportune;
 - compilare eventuale denuncia da inviare all'istituto assicurativo e all'INAIL

L'immediata acquisizione degli elementi informativi deve permettere di appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione e avere chiara cognizione di come si sono svolti i fatti per poter individuare con precisione eventuali responsabilità.

Alla relazione scritta dal docente o dal collaboratore scolastico e da eventuali testimoni, va allegata anche la eventuale segnalazione di primo soccorso predisposta dagli addetti.

Il personale della scuola **non deve somministrare medicinali** agli alunni se non con procedura autorizzata ai sensi delle *Raccomandazioni* contenente le *Linee guida* emanate congiuntamente dal Ministro dell'istruzione e della Salute prot. n. 2312 del 25 novembre 2005.

Obblighi da parte della segreteria

- Registrare opportunamente l'infortunio
- Assumere a protocollo la dichiarazione (secondo il modello predisposto) del docente o di chi ha assistito all'infortunio
- Assumere a protocollo la documentazione medica prodotta non appena se ne viene in possesso, facendo compilare il modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna
- Aprire la pratica assicurativa mediante le funzionalità della piattaforma SIDI per espletare le procedure di denuncia alle autorità competenti
- Aprire la pratica sinistro nei confronti dell'Assicurazione allegando la documentazione completa
- Seguire la pratica fino alla completa chiusura secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

Disposizioni per le uscite scolastiche

In occasione di visite didattiche o viaggi di istruzione, il responsabile di plesso, d'intesa con l'addetto al primo soccorso di ogni singolo plesso, fornirà agli accompagnatori dell'uscita:

1. pacchetto di medicazione: guanti, acqua ossigenata, disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio chimico
2. numeri di emergenza
3. le presenti istruzioni per attivare i soccorsi, avvisare i genitori, accompagnare l'infortunato
4. indicazioni per la tenuta di eventuali farmaci in dotazione degli allievi
6. indicazioni su comportamenti da tenere in presenza di alunni con intolleranze alimentari o altre patologie

In caso di infortunio durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione

Obblighi da parte dell'infortunato

Informare immediatamente di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, il Dirigente scolastico anche per il tramite dei docenti collaboratori e gli uffici di segreteria preposti

Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;

Obblighi da parte del docente in caso di infortunio o malore dell'alunno

Prestare assistenza all'alunno;

Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;

Informare immediatamente di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, il Dirigente scolastico anche per il tramite dei docenti collaboratori e gli uffici di segreteria preposti

Trasmettere con la massima urgenza, anche per via telematica all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi;

Portare con sé il modello di relazione d'infortunio;

Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.

Obblighi da parte della segreteria

Quanto previsto prima (con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano).

Responsabilità del personale scolastico

Gli alunni, in qualunque momento della loro attività scolastica, devono essere sempre sotto la sorveglianza del personale docente o ATA. In caso di incidente la non osservanza di questa prescrizione si configurerebbe come colpa grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze di carattere disciplinare, responsabilità civile.

In caso di ricorso in giudizio, la scuola deve comunque essere in grado di dimostrare che, oltre alla sorveglianza, si siano messe in atto le idonee misure preventive ad evitare qualunque tipo di rischio.

In riferimento a quanto disposto dall'art.2048 del codice civile, relativo *alla responsabilità dei precettori* e dall'art.61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312, il docente o il collaboratore Scolastico deve essere sempre in grado di dimostrare:

- di essersi trovato in condizione di vigilare e di avere assolto correttamente ai propri obblighi di servizio, in base alle proprie mansioni;
- di non aver potuto evitare l'evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino ed improvviso;
- di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia.

Se l'infortunio si verifica all'ingresso, prima che il docente abbia assunto l'onere della vigilanza, la responsabilità della vigilanza ricade sul personale collaboratore scolastico, a cui state impartite precise istruzioni sulla vigilanza nelle fasi immediatamente precedenti l'ingresso negli edifici scolastici.

Principali compiti dell'Addetto al primo soccorso

- conoscere il **piano di Pronto Soccorso** previsto all'interno del piano di emergenza e i regolamenti della scuola;
- attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso;
- tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza;
- tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione;
- segnalare carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso
- attuare per le proprie competenze la prevenzione e protezione dei rischi;
- essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo.
- tenersi aggiornato sui prodotti chimici eventualmente utilizzati nella scuola e prendere visione delle relative schede di sicurezza.

Durante le **prove di evacuazione**, tutti gli addetti al primo soccorso devono rimanere nei luoghi a loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto antincendio).

In caso di **evacuazione non simulata**, tutti gli addetti al primo soccorso sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto antincendio) ed usciranno solo dopo che si siano completate tutte le operazioni di sfollamento.

In caso di emergenza sanitaria l'addetto al primo soccorso deve

- prendere la valigetta di primo soccorso e portarsi immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l'emergenza;
- accertarsi delle condizioni di salute della persona infortunata;
- indossare i dispositivi di protezione individuale (es. guanti protettivi);
- eseguire i primi interventi conformemente alla formazione ricevuta allontanando le persone non interessate;
- segnalare immediatamente l'infortunio al Responsabile del plesso o, se non fosse possibile, avvisare telefonicamente la Dirigenza o gli uffici di segreteria
- se necessario contattare i soccorsi sanitari esterni direttamente o attraverso il Responsabile del plesso.
- attendere con l'infortunato l'arrivo dei soccorsi esterni.

L'azione dell'addetto al primo soccorso è **circoscritta al primo intervento** su una persona bisognosa di cure immediate e si protrae, a discrezione dell'addetto stesso e senza interferenze di altre persone non competenti, fintantoché l'emergenza non sia terminata. In ogni caso l'intervento dell'addetto al primo soccorso si esaurisce quando l'infortunato è stato preso in carico dal personale dell'ambulanza, in caso di ricorso al 118, oppure quando l'infortunato minore è stato consegnato ai familiari.

L'intervento dell'addetto al primo soccorso è **finalizzato al soccorso di chiunque** si trovi nei locali dell'Istituto. Se occorre, **accompagna e/o dispone il trasporto** in ospedale dell'infortunato con autoambulanza.

Presidio di primo soccorso (punto 5 dell'allegato IV del d.lgs. 81/08)

Negli edifici scolastici, così come previsto dal punto 5 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

allegato 1 (DM 388/04)

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



Richiami normativi

Dlgs 81/2008, art.18 comma 3bis

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

D.Lgs 81/2008 art. 19

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

D.Lgs 81/2008 Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.